SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

(N. 42)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, MINNOCCI, SEGNANA, BUZIO, ARNONE e GARAVELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

ONOREVOLI SENATORI. — Per le ipotesi di procedure speciali previste dall'articolo 81 del nostro Regolamento, ripresentiamo questo disegno di legge nell'identico testo approvato dal solo Senato (6º Commissione Finanze e tesoro, 13 maggio 1971, in sede deliberante).

Esso era stato approvato nello stesso testo, sempre d'accordo con il Governo, dalla 1ª Commissione della Camera (Affari costituzionali, il 13 ottobre 1971, in sede referente), quando è avvenuto lo scioglimento anticipato del Parlamento.

Sottoponiamo alla vostra attenzione le stesse considerazioni.

Con la legge 2 novembre 1964, n. 1159, si è provveduto a concedere un'indennità di lavoro nocivo e rischioso al personale tecnico dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità, riconoscendo l'esistenza anche per detto personale di quel rischio particolare e permanentemente elevato, nelle normali condizioni di lavoro, che portò alla concessione di una analoga indennità al personale assistente degli istituti universitari e di istruzione universitaria (articolo 18, legge 18 marzo 1958, n. 349), successivamente

estesa al personale tecnico in servizio presso istituti, cattedre e servizi determinati con decreto interministeriale (articolo 33, legge 3 novembre 1961, n. 1255).

L'approvazione della citata legge n. 1159 è stata considerata sia riconoscimento riparatore di una evidente situazione di sperequazione del personale interessato, sia atto legislativo destinato ad accelerare il cammino verso l'estensione dello stesso diritto a tutte le altre categorie in pari situazione di lavoro.

Appare pertanto evidente l'equità di una sollecita attribuzione di identica indennità di lavoro nocivo e rischioso al personale tecnico dei lavoratori chimici delle dogane e imposte indirette, che, in dipendenza dei compiti istituzionali o successivamente assegnati, provvede al controllo tecnico-chimico ai fini fiscali e, contemporaneamente, igienico-sanitario delle merci estere importate e di quelle nazionali esportate o comunque soggette a imposte di fabbricazione, regimi di prelievi, imposte di consumo, diritti di monopolio, divieti e simili.

I laboratori chimici delle dogane e imposte indirette comprendono attualmente il

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

laboratorio centrale di Roma, n. 14 laboratori compartimentali con sedi a Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Livorno, Verona, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Como e Savona; n. 1 laboratorio compartimentale in corso di istituzione a Firenze (in esecuzione della legge 14 marzo 1961, n. 173), un laboratorio denaturanti di Stato a Milano e un laboratorio saggi presso la dogana internazionale di Chiasso.

L'attività dei suddetti laboratori si esplica mediante analisi chimico-merceologiche, che nell'anno 1967 sono state eseguite su quasi 300.000 campioni; accertamenti di lavorazione in sopralluoghi presso stabilimenti di produzione o di trasformazione; studi, ricerche e controlli relativi al denaturante generale dello Stato per l'alcole, prodotto direttamente nel laboratorio denaturanti di Milano, ed ai denaturanti speciali per le materie alcooliche, i prodotti petrolici, le sostanze grasse e altre categorie di merci ammesse ad agevolazioni fiscali; lotta contro le frodi fiscali, commerciali e igienico-sanitarie; intensa attività scientifica per la predisposizione e l'applicazione di leggi tributarie e simili.

Per la vastità del campo merceologico soggetto ai controlli. l'impossibilità di una preventiva programmazione del lavoro, l'assillo dell'urgenza richiesta dagli operatori economici, un rischio permanente (spesso multiforme ed ingannevole, ma sempre intenso, per le sostanze radianti, esplosive, infiammabili, aggressive, infette, tossiche, o comunque altamente nocive, talvolta di natura ignota o erratamente dichiarata, che sono sottoposte ai controlli o utilizzate per eseguirli) incombe in ogni momento sul personale dei laboratori, ivi compresi gli archivisti, senza che sia possibile adottare qualsiasi forma di specifica precauzione ed è fonte non infrequente di infermità e di morti riconosciute per cause di servizio.

Onorevoli senatori: con il presente disegno di legge si intende pertanto eliminare una ingiusta sperequazione ed attribuire anche al personale tecnico dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette la indennità di lavoro nocivo e rischioso, a partire dal 1º gennaio 1969, nella misura di lire 500 giornaliere per le giornate di effettiva presenza in servizio interno presso i laboratori o di effettivo impiego in servizio esterno presso gli stabilimenti industriali.

ELENCO SOMMARIO DI PROVVEDIMENTI PER INDENNITA' LAVORO NOCIVO, RISCHIOSO E SIMILI

(Già concesse ad altrì dipendenti di pubbliche amministrazioni)

- Regio decreto-legge 2 giugno 1924, n. 931 Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 146 del 23 giugno 1924.
 Applicazione dell'articolo 189 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo agli assegni a terra da corrispondersi ai personali civili e militari della Regia marina.
- 2. Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 191 del 16 agosto 1934.

 Indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Amministrazione aeronautica (vedi tabella III n. 5 20).
- Regio decreto-legge 23 gennaio 1936 XIV, n. 264, Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 50 del 29 febbraio 1936.
 Riordinamento del sistema e della modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale civile dei chimici (articolo 3).
- 4. Regio decreto-legge 1940 XVIII, n. 773, Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 161 dell'11 luglio 1940 (abrogato).
- Legge 14 novembre 1941 XX, n. 1324, Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 295 del 16 dicembre 1941.
 Istituzione di un compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere (articolo 1).
- 6. Regio decreto-legge 27 giugno 1942 XX, n. 909, Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 199 del 25 agosto 1942 (abrogato).
- Legge 9 aprile 1953, n. 310, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 1953.
 Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici (articolo 1).
- 8. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 1956.

 Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale (articolo 19): indennità di laboratorio.
- 9. -- Legge 27 dicembre 1956, n. 1456, Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1957.
 Schermografia di massa effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

4 -

- 10. Legge 31 luglio 1957, n. 685, Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 1) n. 200 del 12 agosto 1957.
 Modificazioni delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato (articoli 61-73).
- Legge 18 marzo 1958, n. 349, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 19 aprile 1958.
 Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari (articolo 18).
- 12. Legge 5 marzo 1961, n. 90, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 14 marzo 1961.
 Stato giuridico degli operai dello Stato (articolo 22: soprassoldo per lavori gravosi e pericolosi).
- 13. Legge 3 novembre 1961, n. 1255, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 dell'11 dicembre 1961.
 Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici (articolo 33).
- 14. Legge 2 novembre 1964, n. 1159, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 17 novembre 1964.
 Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità.
- 15. Legge 9 luglio 1967, n. 563, Gazzetta Ufficiale n. 187 del 27 luglio 1967.
 Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose e lavori eseguiti in presenza delle medesime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttive, di concetto, esecutive (compreso il ruolo archivisti) e del personale ausiliario, comunque in servizio presso i laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, è concessa una indennità di lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 500 giornaliere.

Art. 2.

L'indennità di lavoro nocivo e rischioso è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio presso i laboratori e di missione in servizi esterni nonchè per le giornate di assenza dovute a malattia o a infortunio dipendente da causa di servizio.

Art. 3.

I benefici economici di cui all'articolo 1 decorrono dal 1º gennaio 1970.

Art. 4.

Alla spesa occorrente per il pagamento dell'indennità di cui ai precedenti articoli, stabilita nella misura di lire 50 milioni per anno, si provvederà mediante stanziamento in bilancio da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara fronte per gli anni 1970 e 1971 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1610 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.